



Milano, 27/12/2017

Spett.le Fornitori
Iscritti al MEPA

Protocollo:
122409

Rif.:

Allegati:3

OGGETTO: cod. art. F01.0002.0001 servizio di trasporto e facchinaggio del Materiale di confezionamento sigarette e macchinari sequestrati al Deposito Reperti di Contrabbando di Adria
RICHIESTA DI OFFERTA.

Lo scrivente Ufficio deve provvedere all'affidamento del servizio di facchinaggio e trasporto di materiali e macchinari sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pavia, attualmente depositati in un capannone a Sannazzaro de' Burgondi (PV), al Deposito Reperti di Contrabbando di Adria in Viale Risorgimento n.34/B (orario di apertura 08,00-16,00 dal lunedì al venerdì).

Nello specifico:

MERCI PER LA REALIZZAZIONE E CONFEZIONAMENTO DELLE SIGARETTE:

1. 4 bancali per l'appoggio di nr. 56 contenitori di adesivo industriale;
2. 3 bancali per l'appoggio di nr. 146 rotoli di film da sovrainballo;
3. 12 bancali per l'appoggio di nr. 628 cartoni di filtri mono acetati;
4. 8 bancali per l'appoggio di fogli per packaging pacchetti marca Mark-1 di colore grigio (520.000 pacchetti);
5. 5 bancali per l'appoggio di fogli per packaging stecche marca Marck-1 di colore grigio (50.700 stecche);

6. 5 bancali per l'appoggio di fogli per packaging stecche marca Marck-1 di colore rosso (45.550 stecche);
7. 6 bancali per l'appoggio di fogli per packaging stecche marca American Legend (51750 stecche);
8. 8 bancali per l'appoggio di fogli per packaging pacchetti marca American Legend (505.000 pacchetti);
9. 7 bancali + 3 cartoni, per l'appoggio di fogli per packaging pacchetti marca Mark-1 di colore rosso (443.600 pacchetti);
10. 13 bancali per l'appoggio di nr 4.980 cartoni per confezionamento stecche di sigarette;
11. 04 bancali per l'appoggio di carta bianca "TIPPING" per sigarette;
12. 02 bancali per l'appoggio di nr. 45 rotoli di carta Tipping + 2 cartoni di carta Tipping;
13. 01 bancale per l'appoggio di nr. 11 rotoli di carta Tipping;
14. 01 bancale per l'appoggio di nr. 5 cartoni di carta Tipping
15. 03 bancali per l'appoggio di nr. 80 cartoni di tabacco sfuso (trinciato)
16. 06 bancali per l'appoggio di rulli di carta di alluminio;

MACCHINARI UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE DELLE SIGARETTE:

1. Un macchinario MK-8 detto anche macchinario "SECONDARIO", che assembla tabacco, carta bianca, filtro e carta tipping ed è in grado di produrre circa 2.500 sigarette al minuto;
2. Nr. 1 linea di produzione di sigarette, in funzione, in grado assemblare: sigarette, già prodotte dai precedenti macchinari, pacchetti, carta argentata, film trasparente fino al pacchetto finito di sigarette da inserire nelle "stecche";
3. Nr. 1 linea di produzione di sigarette come la precedente ma più moderna, non funzionante in quanto in fase di montaggio; all'interno di un modulo sono stati rinvenuti nr. 80 confezioni di carta di pacchetti di sigarette marca "REGINA" riportante lo stemma del Duty Free;
4. Un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio, in grado di fornire energia a tutti gli impianti ed al capannone;
5. un macchinario detto "PRIMARIA", composto da più moduli, in grado di trasformare le foglie di tabacco in trinciato e successivamente di umidificarlo;
6. un muletto alimentato a gasolio per sollevamento bancali.

La gara sarà costituita da due lotti ed ogni operatore economico potrà presentare la propria migliore offerta per un solo lotto oppure per entrambi:

1. LOTTO 1 TRASPORTO E FACCHINAGGIO AD ADRIA DI MERCI PER LA REALIZZAZIONE E CONFEZIONAMENTO DELLE SIGARETTE –
 - a) base d'asta € 14.8500,00 IVA ESCLUSA soggetta a ribasso; € 150,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – CIG: 7332700F73;
2. LOTTO 2 TRASPORTO E FACCHINAGGIO AD ADRIA DI MACCHINARI PER LA PRODUZIONE DELLE SIGARETTE PREVIO SMONTAGGIO DEI MACCHINARI –
 - a) base d'asta € 56.400,00 IVA ESCLUSA soggetta a ribasso; € 600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – CIG: 7332759028.

Gli operatori economici interessati dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti, allegando rispettivi mezzi di prova;:

- a) Assenza di motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del D.Lgs. 50/16, compilando e sottoscrivendo il modulo di autocertificazione all. 1;
- b) Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136), compilando e sottoscrivendo il modulo di autocertificazione all. 2;
- c) Formale obbligazione tra Agenzia ed i partecipanti alla gara tramite sottoscrizione del Patto di integrità art. 1 comma 17 Legge 190 del 2012 (all. 3);
- d) Iscrizione al registro della Camera di Commercio , Industria, artigianato e agricoltura al fine di provare i requisiti di idoneità professionale.

Il sopralluogo è facoltativo e previo appuntamento da concordare con l'Ufficio economato di questo Ufficio ai seguenti recapiti: sig.ra S. Altavilla tel.: 026950701; e-mail: sabrina.altavilla@aams.it; sig.ra L. Zappone tel.: 026950757; e-mail: lillina.zappone@aams.it.

Le certificazioni sopraelencate e l'offerta dovranno essere inviate a questa Agenzia tramite il portale di “acquistinretepa” entro il 15/01/2018 alle ore 16,00.

L'operatore economico è obbligato ad indicare all'interno dell'offerta economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ne consegue che, nel caso di mancata indicazione dei predetti oneri, l'offerta risulterà insanabile mediante ricorso al soccorso istruttorio (art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/16).

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/16, anche in presenza di una sola offerta valida.

Le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., saranno escluse automaticamente dalla gara se superiori a dieci.

La ditta aggiudicataria dovrà costituire per la sottoscrizione del contratto una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

L'Agenzia si riserva di non procedere all'aggiudicazione, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che essi possano vantare pretesa alcuna.

L'aggiudicazione, mentre è impegnativa per l'offerente, è subordinata all'approvazione da parte dell'Agenzia la quale si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione e/o di annullare eventualmente la gara qualora sussistano validi motivi.

In nessun caso la mancata aggiudicazione della gara e/o il suo annullamento potranno comportare indennizzi in qualunque forma agli offerenti che partecipano alla gara avendo piena conoscenza della specifica circostanza.

L'Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Per ulteriori informazioni le ditte interessate potranno inviare richieste di chiarimenti tramite il portale "acquistiinretepa".

p. Il Direttore dell'Ufficio a.p.f.
Dott. Fabio PACELLA
f.to Ferdinando Guastamacchia¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

All'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Ufficio dei Monopoli per la Lombardia

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE ai
sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Il sottoscritto

nato il

a

residente in

via

in qualità di

- libero professionista individuale
 professionista di studio associato
 legale rappresentante di società (forma giuridica)

Denominazione studio/società/consorzio:

con sede in

con Codice Fiscale

Partita IVA

Tel.

Fax

e-mail

PEC

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso DPR, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti

DICHIARA

di non rientrare in nessuno dei casi di seguito esplicitati che costituiscano motivo di esclusione dalla partecipazione a procedura d'appalto o concessione:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

D4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale

quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi

previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

NOTE FACOLTATIVE DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. E' informato, altresì, che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla suddetta normativa.

Luogo e Data

Timbro e Firma

ALLEGARE:

1. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall'art. 38, c. 3, del DPR 445/2000.

Nota bene:

- *in questo modello il testo delle dichiarazioni è già predisposto, per completarlo occorre compilare le parti lasciate in bianco dove necessario e selezionare le opzioni proposte barrando le caselle;*
- *la dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti che rivestono cariche societarie cui è connesso, per previsione di legge o per clausola statutaria, un potere rappresentativo della società, indipendentemente dall'effettivo esercizio dello stesso.*

All'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Ufficio dei Monopoli per la Lombardia

Milano

**MODULO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010**

Il/La Sottoscritto/a _____

Nato/a il ____/____/____

Residente in _____ Via

_____ codice fiscale

_____ in qualità di

_____ dell'Operatore Economico

con sede in _____ Via

_____ Tel. _____ Fax

_____ e-mail _____ con Codice

Fiscale/Partita IVA N. _____

in relazione alla fornitura di beni/servizi, **consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,**

D I C H I A R A

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: _____

Istituto di Credito: _____

Agenzia: _____

IBAN: _____

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

- Sig./Sig.ra _____ Nato/a a _____ il
____/____/____ Codice Fiscale _____ Residente in
_____ Via

- Sig./Sig.ra _____ Nato/a a _____ il
____/____/____ Codice Fiscale _____ Residente in
_____ Via

_____ che ai sensi dell'art. 3
comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare
la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del
contratto.

- Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/____ Il Sottoscrittore²

² **Allegare copia del documento d'identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445.**

PATTO DI INTEGRITA'

ai sensi dell'art. 1 comma 17 l. 190/20122

TRA

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

E

La Società (di seguito denominata la Società)

Sede legale in

Codice fiscale/P.IVA: rappresentata da

In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

OGGETTO DELLA PROCEDURA:

**Richiesta di offerta - cod. art. F01.0002.0001 servizio di trasporto e
facchinaggio del Materiale di confezionamento sigarette e macchinari
sequestrati al Deposito Reperti di Contrabbando di Adria**

Il presente atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto e prodotto, a pena di esclusione, insieme ai documenti di partecipazione alla procedura in oggetto e costituisce parte integrante del contratto che verrà stipulato a conclusione di detta procedura.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei partecipanti alla gara in oggetto ad impegnarsi:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di estorcere la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti, nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare tempestivamente alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa;
- a rendere noti, su richiesta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tutti in pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della procedura di affidamento.

La sottoscritta impresa, inoltre, dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art.53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno esercitati poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

Art. 2

La Società, sin d'ora, accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente Patto (comunque accertato da parte dell'Amministrazione), potranno essere applicate, previa motivata contestazione, le seguenti sanzioni a seconda della fase in cui si verifica l'inadempimento alle prescrizioni di cui sopra:

- Esclusione del concorrente dalla gara;
- Escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- Risoluzione del contratto;
- Escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Sono, in ogni caso, fatte salve le responsabilità previste dalla legge

Art. 3

Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto verrà richiamato nel contratto quale parte integrante e sostanziale di esso.

Art. 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere

presentato unitamente all'offerta. La mancata presentazione del patto, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Art. 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Patto tra la stazione appaltante e i concorrenti nonché tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente.

MILANO 27/12/2017

Per l'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli

Per la società

p. Il Dirigente dell'Ufficio a.p.s.
dott. Fabio PACELLA
Ferdinando GUASTAMACCHIA³

(il responsabile acquisti)

(il legale rappresentante)

³ Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93